

## TRIBUNALE DI CUNEO

GUP dr. Alberto Boetti

N. (100)1378/2008 Registro Generale notizie di reato  
N. (100)306/2009 Registro Generale Giudice delle indagini preliminari

### RILEVATO CHE

- secondo la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del giorno 8.9.15, la normativa nazionale che consente la prescrizione durante il processo è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati dall'art. 325 TFUE, impedendo che vengano inflitte sanzioni effettive e dissuasive alle "attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione";
- nel caso di specie, al fine di dare piena efficacia all'art. 325 TFUE, occorre disapplicare l'ultima proposizione del 3° comma dell'art. 160 c.p. in combinato disposto con l'art. 161 comma 2 c.p.;
- ne consegue che il termine di prescrizione deve considerarsi come non ancora decorso;
- non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 25 Cost. per diversi motivi;
- in primo luogo, la norma di cui all'art. 325 TFUE era entrata in vigore addirittura prima delle condotte incriminate;
- in secondo luogo, non siamo di fronte ad una modifica *in pejus* frutto di una scelta politica bensì ad un accertamento tecnico del contrasto della norma interna rispetto alla normativa comunitaria;
- non viene introdotta una norma sfavorevole ai rei: semplicemente viene disapplicata una parte della normativa interna che ne favoriva, a causa di circostanze (patologiche) non prevedibili al momento della condotta e delle indagini penali, l'impunità;
- in terzo luogo, le norme sulla prescrizione non possono equipararsi a norme che definiscono una fattispecie e/o una sanzione penale;
- in quarto luogo, nell'ordinanza 452/1999 del 13/12/1999, la Corte Costituzionale escludeva ogni violazione del diritto di difesa anche con la motivazione che non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi della prescrizione;
- non va, infatti, obliterata la ratio delle norme costituzionali in materia di diritto penale sostanziale e processuale tutte basate sulla tutela del cittadino ingiustamente oppresso dagli organi inquirenti, sicché non viene in rilievo alcun "controlimite" costituzionale da opporre alla piena applicazione della normativa comunitaria;
- in quinto luogo, considerando la prescrizione, come fa la Suprema Corte (Cass., Sez. I, 8 maggio 1998, n. 7442), alla stregua di una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva, va rammentato che tale effetto esprime l'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...) l'allarme della

coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio» (Corte cost. sentenza n. 202 del 1971; v. anche sentenza n. 254 del 1985; ordinanza n. 337 del 1999);

-nel caso di specie, il chiaro disposto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del giorno 8.9.15 non solo non consente di ravvisare più detto interesse generale ma rammenta agli Stati membri l'impegno a garantire l'interesse opposto;

-in sesto luogo, non può ritenersi violata la riserva di legge in materia penale;

-infatti, non è stato elaborato un nuovo regime della prescrizione ma semplicemente viene riportata in vigore una norma che il Legislatore italiano aveva già introdotto, disapplicando un'eccezione rispetto alla norma generale;

-la norma generale è costituita dall'interruzione della prescrizione durante il procedimento penale, mentre la limitazione temporale degli effetti di tale interruzione ne costituisce un'eccezione;

-in settimo luogo, il disposto dell'art. 30 comma 3 della Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, in *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1953, n. 62), secondo il quale "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" è una norma speciale, che non può trovare applicazione nel diverso ambito della disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria;

P.Q.M.

Dichiara la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata.

Cuneo, 16.11.2015

